



COMUNE DI CODEVIGO

Provincia di Padova

MUNICIPIO: 35020 Via Vittorio Emanuele III, 33 Codice Fiscale: 80024660286 Partita IVA: 01893400281
CENTRALINO: 049/5817006 fax 049/5817304
<http://www.comune.codevigo.pd.it> E@mail:segreteria@comune.codevigo.pd.it

Prot. 2715
n. 17 Registro Ordinanze

Lì, 19 MARZO 2010

OGGETTO: Disciplina orari di apertura delle attività di vendita al dettaglio sia in area privata che su area pubblica, nonché delle attività di panificazione – Anno 2010.

IL SINDACO

Visto l'art. 50, 7° comma del D.LGS 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.lgs 31.03.1998, n. 114 ed in particolare il titolo IV "Orari di vendita", art. 11, 12 e 13;

Preso atto che, in applicazione dell'art. 11, comma 13, della L. 03.08.1999, n. 265, all'attività di panificazione disciplinata ai sensi della L. n. 248 del 04.08.2006, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4°, artt. 12 e 13 del D.lgs n. 114/1998;

Vista la L.R.V. 13.08.2004. n. 15;

Dato atto che la normativa concernente l'insediamento delle attività commerciali prevede in materia di orari che gli stessi:

- a) siano liberamente determinati dagli esercenti tra le 7 e le 22 non superando, al massimo, 13 ore giornaliere;
- b) debbano osservare la chiusura domenicale e festiva;
- c) qualora previsto, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, osservino la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- d) possano derogare alla chiusura domenicale e festiva per tutto il mese di dicembre, e sentite le organizzazioni di cui sopra, per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno;

Visti i pareri espressi dalle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti in merito alla specifica applicazione dell'art. 11 del D.Lgs 114/1998 ed in particolare sulla deroga dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nelle seguenti otto giornate:

28.03.2010	Domenica (delle Palme)
05.04.2010	Lunedì (dell'Angelo)
25.04.2010	Domenica (festa nazionale)
01.05.2010	Sabato (festa nazionale)
02.06.2010	Mercoledì (festa nazionale)
15.08.2010	Domenica (ferragosto)
31.10.2010	Domenica
07.11.2010	Domenica (domenica a ridosso del Patrono S.Zaccaria)

ORDINA

Per l'anno 2010 la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa operanti nel Comune di Codevigo, venga determinata come segue:

- a) gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio potranno restare aperti al pubblico quotidianamente a partire dalle ore 7 e sino alle ore 22; nel rispetto di tali limiti, l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando, comunque, il limite delle 13 ore giornaliere;
- b) gli esercizi commerciali oggetto della presente osserveranno la chiusura domenicale e festiva, nonché – *in via facoltativa* - la mezza giornata di chiusura infrasettimanale così individuata:
 - esercizi con prevalente attività di vendita del settore non alimentare: lunedì mattina sino alle ore 13,00;
 - esercizi con prevalente attività di vendita del settore alimentare: mercoledì pomeriggio a partire dalla ore 13,00;

Le presenti disposizioni non si applicano alle tipologie di attività di cui all'art. 13, comma 1, del D.LGS n. 114/98 e cioè: vendita generi di monopolio, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio potranno derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nei seguenti giorni e periodi:

- a) nelle giornate domenicali/festive **del 28.03.2010, 05.04.2010, 25.04.2010, 01.05.2010, 02.06.2010, 15.08.2010, 31.10.2010, 07.11.2010;**
- b) per tutto il mese di dicembre
- c) nel caso in cui nel corso dell'anno ricorrano più di due festività consecutive, gli esercizi commerciali al dettaglio con prevalente attività di vendita al dettaglio del settore alimentare, dovranno garantire l'apertura al pubblico sino alle ore 13,00 del secondo o del terzo giorno festivo consecutivo;

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, l'orario di effettiva apertura e chiusura, nonché il periodo di chiusura per ferie o di sospensione dell'attività per altre cause.

Il mercato settimanale che si svolge sulla Piazza I Maggio è autorizzato ad usufruire delle deroghe festive ricadenti nelle giornate del venerdì, come previsto per gli esercizi in sede fissa.

Sono fatte salve le norme previste dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 977 del 18.03.2005, relativamente alle attività commerciali svolte all'interno degli esercizi di distribuzione carburante, nonché dalla L.R. n. 40/1994, relativamente agli esercizi con attività congiunta di somministrazione e di vendita.

Le violazioni della presente disciplina degli orari sono punite ai sensi degli artt. 22 e 29 del D.LGS n. 114/1998.

La presente ordinanza sostituisce integralmente qualsiasi altro provvedimento assunto precedentemente alla presente e rimane in vigore sino alla successiva modificazione ed integrazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Comunale per 15 gg. consecutivi, resa noto al pubblico mediante affissione in locali esposti al pubblico e pubblicazione nel sito ufficiale del Comune di Codevigo www.comune.codevigo.pd.it.

La presente ordinanza è trasmessa alle Associazioni di categoria territoriali per la divulgazione ai propri associati.

Il Servizio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza, del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa.

IL SINDACO
f.to Dott. Bacco Graziano